

REGOLAMENTO
DEL COMUNE DI ACQUAROSSA

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAROSSA

richiamata la legge organica comunale del 10 marzo 1987 e le relative modifiche;
visto il messaggio municipale n. 07/2004 del 10.09.2004,

d e c r e t a:

Il Comune di Acquarossa promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

TITOLO I

Nome del comune – frazioni – circoscrizione - stemma comunale

Art. 1

*Nome e frazioni
circoscrizione*

Il nome del comune é Acquarossa e comprende le seguenti frazioni: Motto Blenio, Marogno, Dongio, Corzoneso Piano, Corzoneso , Casserio, Cumiasca, Comprovasco, Leontica, Acquarossa, Lottigna, Prugiasco, Castro, Traversa, Marolta, Ponto Valentino, Largario.

E' comune-sede dell'omonimo circolo e capoluogo del distretto di Blenio, confinante giurisdizionalmente con i comuni bleniesi di Malvaglia, Ludiano, Olivone, Torre ed Aquila e comuni leventinesi di Sobrio, Cavagnago, Anzonico, Rossura.

Le denominazioni toponomastiche del comune sono quelle tradizionali censite nel repertorio toponomastico e nella mappa catastale ufficiale alle quali il Municipio si ispira per le denominazioni richieste dall'organizzazione territoriale dei servizi e delle opere comunali.

Art. 2

*Stemma e
sigillo*

Lo stemma è formato da uno scudo in cui sono raffigurati un sole a nove raggi ed un fiume. Il fondo dello stemma è di colore blu nella parte superiore e verde nella parte inferiore al fiume; il sole è giallo ed il fiume rosso. Il sigillo comunale è in metallo e ha un diametro di 25 mm e porta il nome e lo stemma del Comune. Ha valore ufficiale anche il duplicato in gomma usato per le esigenze amministrative”

TITOLO II

Petizioni

art. 3

a) Diritto alla risposta

Chi rivolge petizioni al comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole.

E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da una o più persone identificabili inerente oggetti di interesse comunale

b) Esame

Se non precisa altro recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario. Le petizioni genericamente rivolte al comune sono esaminate dal Municipio.

Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale sono trasmesse dal Presidente alla commissione della legislazione.
La commissione propone al Consiglio comunale una risposta e delle proposte di risoluzione.

Il Municipio ha il diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

TITOLO III **Organizzazione politica** (art. 9 e 10 LOC)

Art. 4

Organi Organi del comune sono:
a) l'Assemblea comunale
b) il Consiglio comunale
c) il Municipio

Capitolo I **L'ASSEMBLEA COMUNALE** (art. 11 e segg. LOC)

Art. 5

Composizione L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale

Art. 6

Attribuzioni Per scrutinio popolare, l'assemblea
a) elegge il Municipio, il Consiglio comunale ed il Sindaco
b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum in materia comunale.

Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e relativo regolamento.

Capitolo II **IL CONSIGLIO COMUNALE** (art. 42 e segg. LOC)

Art. 7

Composizione Il Consiglio comunale é composto di 25 membri.

Art. 8

Sessioni ordinarie Il Consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria.

La prima sessione si riunisce entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione si riunisce entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

Art. 9

Ufficio presidenziale L'ufficio presidenziale è composto di un Presidente, di un VicePresidente e di due scrutatori.
In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal VicePresidente, in loro assenza dallo scrutatore più anziano per carica, subordinatamente per età.

Art. 10

Luogo Le sedute si tengono di regola nella sala al secondo piano della Casa comunale di Dongio o in altre sale comunali idonee se ciò sarà deciso dal Consiglio comunale.

Art. 11

Gruppi politici e finanziamento Ogni gruppo, durante la seduta costitutiva, notifica al Presidente ed al Municipio la propria costituzione ed il proprio capogruppo.

Ogni gruppo costituito ai sensi dell'art. 73 LOC riceve un'indennità annua di fr. 500.- con un supplemento annuo di fr. 100.- per ogni consigliere comunale. I partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente all'indennità di fr. 100.- per ogni consigliere comunale.

Art. 12

Attribuzioni e deleghe al Municipio

Il Consiglio comunale esercita le funzioni stabilite dall'art. 13 cpv 1 LOC. Esso conferisce delega decisionale al Municipio nei limiti previsti dall'art. 5a cpv del regolamento di applicazione della legge organica comunale (RaLOC) per le seguenti competenze

- spese per singolo investimento (art. 13 lett. e)
- esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi (art. 13 lett. g)
- acquisto, donazione, successione, permuta, affitto, locazione alienazione o cambiamento di destinazione dei beni comunali (art. 13 lett.h)
- intraprendere, stare in lite o compromettere (art. 13 lett. l): sono riservate le procedure amministrative
- sottoscrizioni di convenzioni

Le spese annue oggetto di delega non devono comunque superare fr. 200'000.- .

Art. 13

Funzionamento

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. Il relatore delle commissioni permanenti e speciali può intervenire senza limitazioni.

In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta é diretta dal vice Presidente.

Il sindaco o i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari.

Art. 14

Publicità del Consiglio comunale

a) Pubblico

Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.

Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

b) Organi di informazione

Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta.

Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo preventivo consenso, previa consultazione del Capigruppo.

c) Sedute informative

Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 15

Sistema di voto

Il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

Il Presidente stabilisce l'ordine delle le votazioni eventuali.

Art. 16

Verbale

Il verbale delle risoluzioni é approvato seduta stante.

Il riassunto della discussione può essere verbalizzato a parte, con eventualmente l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi, e può essere approvato nella seduta successiva.

Art. 17

Interrogazioni

Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

Il Municipio é tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante, con copia a tutti i consiglieri comunali.

Art. 18

Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei comuni

L'esercizio del diritto di referendum del Comune in materia cantonale compete al Municipio.

Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere l'iniziativa o il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge.

CAPITOLO III
LE COMMISSIONI

Art. 19

Commissioni permanenti

Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) commissione della gestione
- b) commissione della legislazione
- c) commissione edilizia

Art. 20

Composizione

Le commissioni permanenti sono composte da 5 membri e stanno in carica per l'intero quadriennio.

Art. 21

Nomina, funzionamento, discrezione

Ogni commissione, nella sua prima seduta, nomina un Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente stanno in carica di regola un anno. Per argomento trattato, la commissione designa un relatore che cura la stesura del rapporto scritto.

Le commissioni sono convocate direttamente dal Presidente o tramite la cancelleria comunale se possibile con avviso scritto ai membri 7 giorni prima della seduta.

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta.

In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliere durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.

I rapporti (di maggioranza o di minoranza) fungono anche da verbale delle riunioni.

I commissari devono osservare la necessaria discrezione sulle discussioni e sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Art. 22

Competenze

La commissione della gestione ha il compito di:

- a) rivedere il conto di gestione corrente confrontandolo con il preventivo;
- b) controllare le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto investimenti e la relativa documentazione;
- c) verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio;
- d) accertare l'esattezza dei conteggi;
- e) esaminare il bilancio preventivo e le eventuali domande di aggiornamento;
- f) esaminare le proposte municipali che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC se l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- i) esaminare tutte le proposte che hanno incidenze finanziarie

La commissione della legislazione ha segnatamente il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il Consiglio comunale é tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato;
- d) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;

- e) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- f) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- g) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni.

La commissione edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico :

- a) opere pubbliche (progetti relativi a opere e servizi pubblici comunali e consortili);
- b) piano regolatore, regolamenti edilizi e altre normative edificatorie, quando l'esame non é demandato dal legislativo ad una commissione speciale.

CAPITOLO IV
IL MUNICIPIO
(art. 80 e segg. LOC)

Art. 23

Composizione Il Municipio é composto di 5 membri.

Art. 24

Criteri di Comportamento Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Art. 25

Commissioni e delegazioni comunali Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalle legge con i relativi segretari:

- a)
- b) delegazione tributaria
- c) commissione scolastica

Quando la legge non prevede altrimenti, le commissioni o le delegazioni imposte dalla legge sono composte da 5 membri. Di regola un municipale vi farà parte in qualità di Presidente.

Per lo studio di oggetti di particolare importanza, il Municipio può avvalersi di consulenti o creare altre commissioni decidendo liberamente sul numero dei membri.

Art. 26

Nomina dei delegati negli enti esterni Durante la seduta costitutiva il Municipio designa:

- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato
- b) il delegato comunale nella Commissione tutoria regionale ed il suo sostituto
- c) il delegato ed il sostituto per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso

Art. 27

Periti Il Municipio nomina un perito comunale ed un sostituto che eseguono stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge, su richiesta del Municipio, di autorità giudiziarie e di privati.

La retribuzione dei periti è a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 28

Deleghe amministrative

Il Municipio, tramite ordinanza, può delegare competenze decisionali all'amministrazione comunale per il disbrigo di affari correnti.

Contro la decisione delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

TITOLO V Gestione finanziaria

Art. 29

Incassi e pagamenti

Il comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente.

Il Municipio può istituire rapporti di conto corrente tra il comune e altri enti.

Art. 30

Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale o altri dipendenti designati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del versamento come all'articolo precedente.

Art. 31

Diritto di firma

Il Municipio designa i funzionari che hanno diritto di firma per operazioni su conti correnti e ne regola le modalità.

Art. 32

Spese correnti non preventivate

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale. sino all'importo annuo complessivo di fr. 20'000

Art. 33

Lavori e forniture

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio al Comune sono soggetti alle norme previste della legge cantonale sulle commesse pubbliche.

Art. 34

Organo peritale di controllo

stralciato

TITOLO VI
Onorari e indennità

Art. 35

<i>Emolumenti</i>	<i>Funzione</i>	<i>onorario</i>	<i>indennità di seduta</i>	<i>Osservazioni</i>
<i>Municipio</i>				
	Sindaco	12'000.-	60.-	
	Vicesindaco	6'000.-	60.-	
	Municipali	5'000.-	60.-	
	Commissari	-----	60.-	
<i>Comm.tutoria</i>				
	Delegato	1'000.-	60.-	Se non dipendente comunale
<i>Legislativo</i>				
	Commissari	-----	60.-	
<i>Altri</i>				
	Delegati esterni	-----	60.-	

Per missioni , trasferte ed altre prestazioni i membri del Municipio, delle commissioni, della commissione tutoria nonché i delegati comunali in enti esterni ricevono le seguenti indennità:

- a) per breve durata : fr. 30.-/ora
- b) per mezza giornata : fr. 120.-
- c) per giornata : fr 240.-
- d)il rimborso delle altre spese autorizzate

Gli oneri sociali sugli emolumenti sono assunti dalla cassa comunale.

TITOLO VII
Beni comunali - tasse

Art. 36

Uso speciale

L'uso speciale di beni comunali è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

L'uso speciale di poca intensità è sottoposto ad autorizzazione municipale per la durata massima di 1 anno.

Gli usi più intensi o durevoli sono soggetti a concessione nell'ambito della quale il Municipio stabilisce le condizioni, la durata, le condizioni di revoca e le responsabilità.

La durata massima della concessione è di 10 anni e può essere revocata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico o per gravi inadempienze da parte del concessionario.

Art. 37

Tasse

Nel determinare le singole tasse il Municipio tiene conto del valore dei beni occupati, della durata di utilizzo, del vantaggio economico per l'utente, delle tasse o degli affitti in uso nella regione e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa é destinata. Per l'uso speciale dei beni comunali sono dovute le seguenti tasse:

Uso duraturo:

- a) occupazione dell'area pubblica (posa strutture fisse, deposito materiali, esercizio di commerci) : da fr. 10.- a fr. 100.- al mq all'anno
- b) affitto locali o appartamenti : da fr. 30.- a fr. 150.- al mq all'anno
- c) sale multiuso-palestre e simili : da fr. 10.- a fr. 100.- al mq all'anno
locali industriali-magazzini
- d) terreni diversi : da fr. 1.- a fr. 5.- al mq all'anno
terreni da sfalcio : affitto agricolo

Uso saltuario limitato nel tempo:

- a) occupazione dell'area pubblica (posa strutture fisse, deposito materiali, esercizio di commerci) : da fr. 2.- a fr. 20.- al mq al mese
- b) affitto locali o appartamenti : da fr. 10.- a fr. 30.- al mq al mese
- c) sale multiuso-palestre e simili : da fr. 10.- a fr. 50.- all'ora
locali industriali-magazzini
- d) sale cinematografiche/teatrali : da fr. 100.- a fr. 500.- al giorno
- e) cucine con sale di refezione : da fr. 100.- a fr. 500.- per occupazione

Gli altri casi non previsti dal presente articolo sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Art. 38

Esenzioni

Il Municipio può ridurre o esentare da tasse le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, nonché i casi di breve durata o dimensione ridotta.

TITOLO VIII Norme di polizia

Art. 39

Sicurezza generale

Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.

L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni di evitarlo.

Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Art. 40

a) Rumori molesti Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato e degli istituti di cura.

b) Quietè notturna Dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07.00 sono di regola vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi da lavoro rumorosi

Deroghe possono essere concesse dal Municipio per feste o sagre particolari.

Sono in ogni caso vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia, la pavimentazione e la manutenzione stradale è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 41

Coltivazione e commercio di canapa e suoi derivati La coltivazione, la lavorazione ed il commercio di canapa o di suoi derivati sono vietati all'interno delle zone nucleo e residenziali ed entro un raggio di 200 m dalle stesse.
Inoltre in prossimità di scuole, centri sportivi, edifici destinati ai giovani, parchi pubblici e spazi ricreativi, chiese ed oratori, fermate dei mezzi pubblici ed altri luoghi di interesse pubblico

Art. 42

Lavori festivi e notturni Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro esterno nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno dalle 22.00 alle 07.00, con macchine ed utensili rumorosi.
Lavori di fienagione, raccolto e cure straordinarie alla vite sono ammessi anche nei giorni festivi.
Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 43

Siepi, muri di cinta I proprietari di terreni fronteggianti strade e sentieri comunali sono tenuti alla manutenzione regolare dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti, onde garantire la sicurezza dei passanti.
E' in generale vietato l'uso del filo spinato.
Il Municipio può ordinare le necessarie misure per eliminare gli inconvenienti, provvedendo in caso di inadempienza alla loro esecuzione a spese del proprietario.

Art. 44

Canali e rogge

La manutenzione dei canali artificiali che attraversano le proprietà private sul fondovalle ed in generale nelle zone edificabili è assunta dal Comune.
La manutenzione ordinaria delle rogge che attraversano fondi privati incombe ai proprietari dei terreni attraversati.

Art. 45

Aratura e semina dei campi : distanza dalle strade

L'aratura dei campi potrà avvenire rispettando una distanza di ml. 1.50 dal ciglio stradale. Tale distanza dovrà essere osservata anche per la semina di mais o piante simili. Eventuali danni causati ai beni comunali dalla mancata osservanza di questa disposizione saranno a carico del beneficiario del fondo.

Art. 46

Animali

Sull'area pubblica gli animali non devono creare pericolo o recare molestie a terzi. In particolare i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
Il maltrattamento di qualsiasi animale domestico o selvatico è severamente vietato.

Art. 47

Vago pascolo

Su tutto il territorio del fondovalle, nelle zone edificabili e sui terreni sfalciati o coltivati, il vago pascolo di qualsiasi genere di bestiame è vietato.

La proprietà patriziale è disciplinata dai regolamenti dei singoli patriziati

Art. 48

Vuotatura cisterne e letamai

La vuotatura delle cisterne di colaticcio e dei letamai potrà avvenire solo nei giorni feriali. Lo spandimento del colaticcio è autorizzato nel rispetto delle raccomandazioni cantonali e comunque solo fintanto che la temperatura atmosferica e del terreno sono tali da non provocare evaporazioni ed esalazioni nauseabonde.

Il trasporto dei concimi liquidi dovrà essere effettuato con recipienti ermeticamente chiusi che impediscano perdite ed esalazioni.

L'eventuale lordura del campo stradale dovrà essere immediatamente seguita da un'accurata pulizia.

Art. 49

Pozzi perdenti e Fosse settiche

Per la vuotatura dei pozzi perdenti e delle fosse settiche o fosse stagne fanno stato le disposizioni cantonali in materia.

E' in ogni caso vietato lo svuotamento dei pozzi perdenti su strade, piazze e sentieri

Art. 50

Letamai e balle di fieno

I depositi di letame entro l'abitato o nelle sue immediate vicinanze vanno tenuti in fosse convenientemente murate. Durante i mesi di giugno, luglio e agosto tutto il letame deve essere allontanato o convenientemente coperto con terra.

Il deposito intermedio di letame non potrà avvenire che ad una distanza di ml 100 dall'abitato e dalle zone edificabili a destinazione residenziale ed a meno di ml. 3.00 dalle strade comunali.

Le balle di fieno che dovessero emanare esalazioni moleste dovranno essere convenientemente allontanate dalle abitazioni in modo da evitare ogni disturbo.

Art. 51

Acque piovane

Le acque piovane e tutti gli scoli di acque chiare provenienti da fabbricati di qualsiasi tipo devono essere per quanto possibile immessi nelle fognature private. Eccezionalmente possono essere immesse nelle caditoie pubbliche.

Art. 52

Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, ai fabbricati, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica in genere;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi;
- c) l'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal Municipio.

Art. 53

Contravvenzioni e multe

Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli é affidata. L'ammontare della multa, se non stabilito da leggi speciali, va da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.- , avuto riguardo della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie ed abrogative

Art. 54

Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

Art. 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti comunali precedenti.

Approvato dal CC il 18 ottobre 2004

Ratificato dalla sezione degli enti locali il 29.11.2004 (inc. n. 95 RE 8394)

Modifiche

Gli articoli 12,25, 34 e 37 sono stati modificati dal Consiglio comunale nella seduta del 15 dicembre 2009 e ratificati dalla Sezione enti locali il 20.01.2010 (inc. 95 RE 10843)

Gli articoli 12, 35, 40b sono stati modificati dal Consiglio comunale nella seduta del 26 ottobre 2015 e ratificati dalla Sezione enti locali il 17.12.2015 (inc. 95-RE-13600)

INDICE

TITOLO I art. 1 art. 2	Nome del comune-stemma Nome – frazioni – circoscrizione Stemma - sigillo
TITOLO II art. 3	Petizioni a) Diritto di risposta b) Esame
TITOLO III art. 4	Organizzazione politica Organi
Capitolo I Art. 5 Art. 6	L'assemblea comunale Composizione Attribuzioni
CAPITOLO II art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18	IL CONSIGLIO COMUNALE Composizione Sessioni ordinarie Ufficio presidenziale Luogo Gruppi politici e finanziamento Attribuzioni e deleghe al Municipio Funzionamento Pubblicità del Consiglio comunale Sistema di voto Verbale Interrogazioni Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei comuni
CAPITOLO III art. 19 art. 20 art. 21 art. 22	LE COMMISSIONI Commissioni permanenti Composizione Nomina-funzionamento-discrezione Competenze
CAPITOLO IV art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28	IL MUNICIPIO Composizione Criteri di comportamento Commissioni e delegazioni comunali Nomina delegati in enti esterni Periti Deleghe amministrative
TITOLO V art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 art. 33 art. 34	GESTIONE FINANZIARIA Incassi e pagamenti Autorizzazione a riscuotere Diritto di firma Spese non preventivate Lavori e forniture Organo peritale di controllo

TITOLO VI	ONORARI E INDENNITA'
art. 35	Emolumenti
TITOLO VII	BENI COMUNALI - TASSE
art. 36	Uso speciale
art. 37	Tasse
art. 38	Esenzioni
TITOLO VIII	NORME DI POLIZIA
art. 39	Sicurezza generale
art. 40	a) rumori molesti b) quiete notturna
art. 41	Coltivazione e commercio di canapa e suoi derivati
art. 42	Lavori festivi e notturni
art. 43	Siepi, muri di cinta e canali
art. 44	Canali e rogge
art. 45	Aratura e semina dei campi: distanza dalle strade
art. 46	Animali
art. 47	Vago pascolo
art. 48	Vuotatura latrine, cisterne, pozzi neri, letamai
art. 49	Pozzi perdenti e fosse settiche
art. 50	Letamai e rotoball
art. 51	Acque piovane
art. 52	Manomissioni e danneggiamenti
art. 53	Contravvenzioni e multe
TITOLO IX	DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE
art. 54	Diritto suppletorio
art. 55	Entrata in vigore - abrogazione